SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 127.

Modificazioni all'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni Pag. 3

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 9 marzo 1988.

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri. Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 9 marzo 1988.

Istituzione delle sezioni doganali Fiat Auto S.p.a., Fiat Veicoli industriali S.p.a. e Fiat Aviazione S.p.a., dipendenti dalla circoscrizione doganale di Torino . . . . Pag. 4

DECRETO 7 aprile 1988.

Trasferimento del comune di Baia e Latina dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano a quella del corrispondente ufficio di Piedimonte Matese Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 5

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni . . . . Pag. 6

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 6

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 marzo 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario e di miglioramento nella regione Calabria . . . Pag. 7

DECRETO 25 marzo 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario e di miglioramento in alcuni comuni della provincia di Salerno . . . . Pag. 7

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1432/FPC) . . . . Pag. 8

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale. (Ordinanza n. 1433/FPC) . . . . Pag. 8

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico». Pag. 10

Testo del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93, recante: «Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Apertura dell'archivio notarile distrettuale di Brindisi . . . . Pag. 15

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale del Circolo ricreativo assistenziale lavoratori Cassa di risparmio di Torino «CRAL-CRT» . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro:

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, in Potenza . . . . Pag. 15

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia . . . . Pag. 15

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Tecfinance S.p.a.», in Roma . . . . Pag. 15

Ministero della sanità: Revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario . . . . . . Pag. 16

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e nelle province autonome di Trento e Bolzano . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione. Pag. 18

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. Pag. 23

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 127.

Modificazioni all'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:

«Il comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 722/1955 reca: «Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali».

— La legge n. 174/1983 reca: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e Venezia».

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali è il seguente:

«Art. 15. — All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:

1) in un'urna contrassegnata col numero romano "I" sono immesse, alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta;

2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nell'interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.

Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000.

Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.

Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottopote a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.

Il Comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza».

88G0182

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 marzo 1988.

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Vista la richiesta dell'associazione «Il Conventino», con sede in Bergamo, via Gavazzeni n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

In aggiunta a quanto disposto con decreto interministeriale in data 24 giugno 1986, l'associazione «Il Conventino» è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, sul territorio nazionale limitatamente alla regione Lombardia, anche per il Paese straniero di seguito elencato: Cile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A1646

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 1988.

Istituzione delle sezioni doganali Fiat Auto S.p.a., Fiat Veicoli industriali S.p.a. e Fiat Aviazione S.p.a., dipendenti dalla circoscrizione doganale di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 così come modificato dall'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Viste le richieste presentate dalla Fiat Auto S.p.a. con sede legale in Torino, corso Agnelli, 200, dalla Fiat Veicoli industriali S.p.a., con sede legale in Torino, via Puglia n. 35, e della Fiat Aviazione S.p.a., con sede legale in Torino, via Nizza, 312, volte ad ottenere l'istituzione — ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico — di sezioni doganali presso i propri impianti siti rispettivamente in:

corso Orbassano n. 387, Torino;

strada delle Cascinette, ingresso 6, Torino;

via Passo Buole, 22, Torino;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Decreta:

Articolo unico

Sono istituite le seguenti tre sezioni doganali:

1) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Auto S.p.a., siti in corso Orbassano n. 387, Torino;

2) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Veicoli industriali S.p.a., siti in strada delle Cascinette, ingresso 6, Torino;

3) sezione doganale destinata a funzionare presso gli impianti della Fiat Aviazione S.p.a., siti in via Passo Buole n. 22, Torino.

Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per il territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1648

DECRETO 7 aprile 1988.

Trasferimento del comune di Baia e Latina dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano a quella del corrispondente ufficio di Piedimonte Matese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Teano e di Piedimonte Matese al fine di assicurare ai contribuenti di Baia e Latina un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Baia e Latina è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teano a quella del corrispondente ufficio di Piedimonte Matese.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1661

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 29 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 luglio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1988
Registro n. 23, Tesoro, foglio n. 387

88A1712

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 29 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,93 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1988
Registro n. 23, Tesoro, foglio n. 388

88A1713

DECRETO 18 aprile 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 29 aprile 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1988
Registro n. 23, Tesoro, foglio n. 389

88A1714

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 marzo 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario e di miglioramento nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del 17 settembre 1987, n. 25646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, con il quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento scadenti entro il 31 dicembre 1987, effettuate con le aziende agricole della regione Calabria che a seguito delle gelate dell'1-13 marzo 1987, hanno subito un danno in misura non inferiore al 35% del prodotto lordo vendibile;

Vista la nota del 1° marzo 1988, n. 1971, con la quale la regione Calabria chiede di ammettere a proroga anche le operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 marzo 1988, prorogando il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 1987 con il richiamato decreto 17 settembre 1987, nella considerazione che in molti casi i prestiti di conduzione per la coltivazione degli agrumeti vengono a scadere successivamente al 31 dicembre;

Considerato che l'art. 7 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 400, ha concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 75 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per gli anni successivi, per consentire la concessione delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze previste dallo stesso decreto-legge n. 319/87 e dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, integrata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, ivi compreso il concorso interessi sulle rate prorogate delle operazioni di credito agrario;

Decreta:

Fermo restando quant'altro stabilito con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del 17 settembre 1987, n. 25646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, limitatamente alle aziende agrumicole il termine della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario ammissibili a proroga, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è fissato al 31 marzo 1988.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1715

DECRETO 26 marzo 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario e di miglioramento in alcuni comuni della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Visto il decreto 5 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1987, concernente proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, a seguito del freddo intenso e gelate notturne verificatesi nel periodo 4-20 marzo 1987 nella regione Campania limitatamente alla provincia di Salerno;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 1130 del 16 luglio 1987, pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1987 e il successivo decreto n. 1543 del 26 settembre 1987, pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1987, con i quali è stata dichiarata la eccezionalità dell'evento descritto nel precedente comma, rispettivamente per il territorio dei comuni di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Capaccio, Padula, Sassano Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucania, Polla, S. Anselmo, S. Pietro al Tanagro e San Rufo e per il territorio dei comuni di Salerno, Pontecagnano, Faiano, Montecorvino, Pugliano, Battipaglia, Eboli, Giungano, Agropoli, Castelnuovo Cilento e Casalvelino;

Considerato che la giunta regionale della regione Campania con deliberazioni del 14 luglio 1987, n. 3888 e n. 3891 ha chiesto il beneficio della proroga di cui al citato art. 8 della legge n. 198/85, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella e Capaccio in provincia di Salerno, legittimate a tale beneficio, giusta lettera della regione Campania n. 2664 del 20 febbraio 1988 e che tuttavia la indicazione dei detti comuni è omessa nel citato decreto interministeriale del 5 novembre 1987;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quant'altro disposto con il decreto interministeriale 5 novembre 1987 citato in premessa, in particolare per quanto riguarda le rate delle operazioni di credito agrario ammissibile a proroga, ai comuni ivi elencati, in premessa e all'art. 1, sono aggiunti i seguenti: Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella e Capaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1716

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1432/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Grimaldi n. 335 del 27 novembre 1987, con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 800.000.000 per lavori di rifacimento dell'acquedotto comunale, gravemente danneggiato, ed opere di integrazione della rete idrica;

Vista l'istanza n. 810 del 7 aprile 1988 prodotta dal sindaco del comune di Grimaldi, in esecuzione della predetta deliberazione;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di cui sopra e per evitare gravi riflessi, sotto l'aspetto igienico-sanitario, per la salute pubblica;

Acquisito il parere favorevole della regione Calabria alla concessione del finanziamento;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Grimaldi, in provincia di Cosenza, un finanziamento di L. 800.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1722

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio nazionale. (Ordinanza n. 1433/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Considerato che nelle sottoelencate località sono state ravvisate, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere le situazioni di pericolo incombente dovute a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a dissesti del territorio sono assegnate ai seguenti comuni e comunità montane le somme di seguito indicate:

Regione Piemonte:

Quincinetto	L.	1.000.000.000
Carema	»	500.000.000
Comunità montana Dora Baltea canavesana	»	1.000.000.000

Regione Lombardia:

Comunità montana della Valchiavenna	»	300.000.000
Sonico	»	1.500.000.000

Regione Veneto:

Lozzo di Cadore	»	1.500.000.000

Regione Liguria:

Moneglia	»	1.000.000.000
Serra Riccò	»	600.000.000

Regione Emilia-Romagna:

Sogliano al Rubicone	»	1.000.000.000
Casalfiumanese	»	500.000.000
Baiso	»	1.000.000.000

Regione Umbria:

Terni	»	3.000.000.000
Gubbio	»	2.000.000.000

Regione Lazio:

Bagnoregio	»	3.000.000.000
Rocca d'Arce	»	1.000.000.000

Regione Abruzzo:

Rocca Pia	»	600.000.000
Cappadocia	»	500.000.000
Lettomanoppello	»	2.000.000.000
Castelli	»	1.000.000.000
Pianella	»	2.000.000.000
Lettopalena	L.	2.000.000.000
Campli	»	200.000.000
Chieti	»	4.000.000.000
Fallo	»	500.000.000
Bisegna	»	1.000.000.000
Castel Frentano	»	2.000.000.000

Regione Molise:

Miranda	»	1.000.000.000
Civita Campomarano	»	1.000.000.000
Trivento	»	2.000.000.000

Regione Campania:

Campolattaro	»	500.000.000
Campoli del Monte Taburno	»	500.000.000
Castelpoto	»	500.000.000
Cautano	»	500.000.000
Sant'Arcangelo Trimonte	»	1.000.000.000
Carife	»	500.000.000

Regione Calabria:

Roseto Capo Spulico	»	1.000.000.000
Rocca di Neto	»	1.000.000.000
Bagnara Calabra	»	2.000.000.000

Regione Basilicata:

Sant'Arcangelo	»	1.000.000.000

Regione Puglia:

Mesagne	»	2.000.000.000

Regione Sicilia:

Augusta	»	1.500.000.000
Lentini	»	2.000.000.000

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere i comuni e le comunità montane di cui all'art. 1 possono derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1723

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1988), **coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1988), **recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

2. All'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* ***(a)*** è sostituita dalla seguente:

«*b)* a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;».

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 ***(a)*** sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera *b)*, ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.

5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale del settore».

4. Il comma 1 dell'articolo 2 ***(a)*** è sostituito dal seguente:

«1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* ***(a)***, fino a 400 miliardi;

b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 ***(a)***, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* ***(a)***, sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

5. All'articolo 2, comma 1-*ter* ***(a)***, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

«1-*ter*. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 ***(b)***, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* ***(a)***. Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 ***(a)***. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante».

6. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 2 ***(a)*** è inserito il seguente:

«1-*quater*. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-*ter*, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera *b)* *(a)*, nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo».

(a) Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 2/1987, come modificati dal decreto qui pubblicato, è riportato in appendice.

(b) La legge n. 50/1983 reca modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo. I soggetti beneficiari dei mutui decennali, secondo quanto previsto dalla sopracitata legge, sono i seguenti:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI;

società ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica;

ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

Art. 2.

1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con decreto da emanarsi su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, determina le somme spettanti a ciascuna regione a valere sui limiti d'impegno previsti dall'articolo 2, comma 1-*bis* *(a)*, del decreto sopracitato, per la realizzazione dei programmi da redigersi a cura delle regioni; assegna altresì alle province autonome di Trento e Bolzano le somme loro percentualmente spettanti a valere sui medesimi limiti d'impegno. Per consentire la predisposizione del piano di riparto dei limiti d'impegno sopraindicati, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, le singole regioni devono presentare al Comitato di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, i rispettivi programmi.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei programmi sia di attuazione statale che regionale predisposti ed avviati nell'esercizio precedente.

(a) Per il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 2/87 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 3.

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'articolo 2, le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

2-*bis*. *Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217* *(a)*, *e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto* *(b)* *del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello.*

(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 è riportato in appendice.

(b) Il D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), all'art. 4 prevede quanto segue:

«Art. 4 (*Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori*). — I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni».

La tabella XX annessa al decreto riguarda il ruolo dei dirigenti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988 il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'inclusione sia nei programmi da redigersi a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia in quelli da predisporsi a cura di ciascuna regione, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale recante i criteri ed i parametri di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, e le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

(a) Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 2/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* *(a)*, è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 *(b)*, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva».

(a) Per l'intero testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 2/1987, come modificato dall'art. 1 e dal presente articolo, si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

(b) Per il testo dell'art. 3 della legge n. 1295/1957 si veda in appendice in calce all'art. 2 del D.L. n. 2/1987 riportato *sub* il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 6.

1. Per l'anno 1987 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni. La restante parte dello stanziamento è ripartita per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti pubblici e privati compresi nel programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previa approvazione del Comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, ed assegnata direttamente all'Istituto per il credito sportivo.

2. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, è stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano. La restante quota di lire 415.911 milioni è destinata, per lire 192.338 milioni alle finalità di cui alla citata lettera *b)* *(a)*, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, e, per lire 223.533 milioni, alle finalità di cui alla predetta lettera *c)* *(a)*. Il Ministro del turismo e dello spettacolo dispone con proprio decreto, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3, l'approvazione del programma, elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *b)* *(a)*, e, previo parere conforme del predetto Comitato, l'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *c)* *(a)*.

(a) Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 2/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 7.

1. I fondi stanziati per l'anno 1988 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riferiti a programmi da approvare nell'anno 1988, sono ripartiti nella misura del 67 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge *(a)*, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, destinati ad attività agonistiche riferite a campionati sportivi aventi carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, nonché nella misura del 33 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto-legge *(a)*, destinati agli impianti da adibire alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla soprarichiamata lettera *b)*, una quota non superiore al 33 per cento dell'apposito stanziamento è riservata agli impianti di costo superiore a lire 2.500 milioni.

3. Alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dell'1,425 e dell'1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo comma 1.

(a) Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 2/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 i fondi stanziati per la realizzazione dei programmi destinati agli impianti sportivi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, nel testo modificato dal presente decreto, vengono ripartiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati

inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto *nell'ambito della stessa regione* le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo.

(a) Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 2/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Art. 9.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 *(a)*, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217 *(b)*, in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, è prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986.

2. Per le somme di cui al comma 1, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 *(b)*, è fissato al mese di marzo dell'anno 1989.

(a) Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 2/1987 prevede che: «In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987».

(b) Il titolo II della legge n. 217/1983 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), nei suoi articoli, ha disposto in materia di intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di ripartizione dei fondi, di criteri, procedure e controlli e di relativa copertura finanziaria.

Il rendiconto di cui al terzo comma dell'art. 15 della medesima legge n. 217/1983 è quello annuale che, debitamente documentato delle iniziative, sia pubbliche che private, viene presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 (come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato) e dell'art. 2 (come modificato dagli articoli 1 e 5 del decreto qui pubblicato) del D.L. n. 2/1987 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;

c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. *Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tal fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.*

5. *I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore.*

6. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici».

«Art. 2. — 1. *La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:*

a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;

b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

1-*bis*. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.

1-*ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante.* È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

1-*quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-ter, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo.*

2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.

2-*bis*. I mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono assistiti, con le modalità previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera *a*), da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento.

6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionario alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO)».

Si ritiene utile riportare la dichiarazione conclusiva che il Ministro del turismo e dello spettacolo Franco Carraro ha reso nella seduta pubblica del Senato del 16 marzo 1988 in merito al secondo capoverso del comma 1-*ter* dell'articolo soprariportato:

«Allo scopo di chiarire la portata delle modifiche apportate al testo del decreto-legge dalla Camera dei deputati, fa presente che l'espressione: "per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1", è stata introdotta nell'intento di escludere dalla procedura prevista dai commi 4 e 5 gli impianti di cui alla lettera *c*) di competenza regionale (mentre la lettera *b*) e la procedura richiamata sopra, ai commi 4 e 5, riguarda gli impianti di competenza statale).

L'altro ramo del Parlamento ha poi ridotto la misura del contributo al 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo (cioè del solo capitale), rendendo quindi la norma più chiara e meglio applicabile. Si rende però necessario un ulteriore chiarimento; l'espressione: "da corrispondere in 10 rate annuali", va letta infatti nel senso che si tratta di rate "uguali e costanti". In termini matematici, su ogni miliardo vengono corrisposti annualmente 55 milioni in rate uguali e costanti».

La legge n. 1295/1957, richiamata nel comma 1-*ter* dell'articolo soprariportato, concerne la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma. L'art. 3 così recita:

«Art. 3. — L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;

società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;

società ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,

nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidejussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fidejussione previste da leggi regionali od offerte da ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

L'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) così recita:

«Art. 2 (*Comitato di coordinamento per la programmazione turistica*). — Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi».

88A1666

Testo del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1988), coordinato con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1988), recante: «Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così dispongono:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Il D.L. n. 495/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1988), recava interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

88A1667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Apertura dell'archivio notarile distrettuale di Brindisi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 106 e 107, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, si notifica che con decreto ministeriale 12 aprile 1988 si è disposta l'apertura dell'archivio notarile distrettuale di Brindisi al pubblico servizio dal 1° maggio 1988.

88A1688

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale del Circolo ricreativo assistenziale lavoratori Cassa di risparmio di Torino «CRAL-CRT»

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1988, registro n. 6 Interno, foglio n. 261, sulla proposta del Ministro dell'interno, il Circolo ricreativo assistenziale lavoratori Cassa di risparmio di Torino «CRAL-CRT», è stato eretto in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

88A1674

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, in Potenza

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 marzo 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 9, 12, 13, 14, 16, 19 e 21 dello statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, con sede in Potenza.

88A1705

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 11, 22, 29, 30, 31 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

88A1706

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Tecfinance S.p.a.», in Roma

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma:

1) avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro, 25/C;

2) dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

3) un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma;

4) un rappresentante della Cementi armati centrifugati S.p.a., con sede in Milano;

5) un rappresentante dell'Agenzia viaggi Gemini S.p.a., con sede in Roma.

88A1692

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 7555/R in data 15 marzo 1988 sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, limitatamente alle preparazioni o confezioni di seguito indicate.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione debbono essere ritirati dal commercio.

Il provvedimento di revoca, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITÀ MEDICINALE	Registro numero	Data
1	Azienda farmaceutica italiana S.n.c., sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi n. 7	*Calciferolo -A-* urto uso veterinario, 20 fiale da 10 ml	14630/2	24- 1-1964
2	Rhone Merieux, in Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Pierzoo-Rhone Merieux S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151	*Canivax «L»* uso veterinario, 50 siringhe monouso × ml 1	25183	10- 3-1986
3	A.T.I. — Azienda terapeutica italiana, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via 1° Maggio, 18/1, codice fiscale 00416510287	*Dioxalin* uso veterinario, flacone da g 1000	22611	29-11-1972
4	Soc. Vetem S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bezzi, 24, codice fiscale 01988770150	*Vetfarmicetina* uso veterinario, 5 flaconi da 20 ml - 4 g	2583/1	30-12-1980
5	Labor. Farmac. C.T. S.r.l., sede e domicilio fiscale in Sanremo, via D. Alighieri, 71, codice fiscale 00071020085	*Eusulpid*, flacone sciroppo da 120 ml	23121/C	29- 7-1977
6	Labor. Farmac. C.T. S.r.l., sede e domicilio fiscale in Sanremo, via D. Alighieri, 71, codice fiscale 00071020085	*Eusulpid*, flacone sciroppo da 200 ml	23121/C	29- 7-1977
7	Roussel Maestretti S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157	*Amosedil*, 6 supposte	16488/A	16- 4-1975
8	AMSA S.r.l., sede e domicilio fiscale in Firenze, via Giacomini, 4, codice fiscale 00539640482	*Ascaridolo Mancini* uso veterinario, flacone g 30 di soluzione	10104/A	30- 9-1955
9	Prochena S.p.a., sede e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 1-*bis*, Marinelli	*Sintocin-Prochena* uso veterinario, 1 flacone da 20 ml	25649	30- 3-1985
10	Rhone Merieux, in Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Pierzoo-Rhone Merieux S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151	*Rabisin* uso veterinario, vaccino inattivato contro la rabbia, 50 siringhe × ml 1 (50 dosi)	24961	10- 3-1986

88A1628

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 312-F dell'8 aprile 1988

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Alessandria: nubifragio con grandine del 23 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato e Quargnento.

Torino:

grandinata del 31 maggio 1987 nel territorio dei comuni di La Loggia, Vinovo e Villafranca Piemonte;
grandinate dell'1, 2 e 3 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Castagnole Piemonte, Volpiano, Andrate, Chiesanuova e Borgiallo;
nubifragi con grandine del periodo 17-30 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Balangeo, Bibiana, Caravino, Carmagnola, Chivasso, Ciconio, Favria, Front, Grosso, Mathi, Mercenasco, Ozegna, Poirino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, San Carlo Canavese, Settimo Rottaro, Strambino, Vauda Canavese, Vestignè, Villanova Canavese e San Giorgio Canavese;
nubifragi con grandine del periodo 17-25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Borgaro Torinese, Borgomasino, Caluso, Carignano, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Druento, Leini, Maglione, Mazzè, None, Osadio, Piobesi Torinese, Robassomero, Settimo Torinese, Villareggia, Virle Piemonte, Vische, Volpiano, Bollengo, Issiglio, Lessolo e Vistrorio;
grandinata del 2 e 5 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Candiolo, La Loggia e Vinovo.

Decreto ministeriale n. 319-F dell'8 aprile 1988

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Mantova: violento temporale con grandine del 16 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Cavriana, Guidizzolo, Monzambano, Volta Mantovana, Marcaria e Viadana.

Decreto ministeriale n. 320-F dell'8 aprile 1988

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture e infrastrutture aziendali)

La Spezia: alluvioni dei giorni 5 e 6 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Carrodano, Carro, Sesta Godano, Zignago, Maissana e Varese Ligure.

Decreto ministeriale n. 321-F dell'8 aprile 1988

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Trento:

grandinata del 13 luglio 1987 nel territorio del comune di Caldes;
grandinata del 4 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Castelnuovo, Telve, Villa Agnedo, Borgo Valsugana, Carzano e Ospedaletto;
grandinata del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Trento, Giovo e Roverè della Luna;
Fortunale del 26 settembre 1987 nel territorio dei comuni di Ton, Vervò, Campodenno e Sporminore.

Decreto ministeriale n. 322-F dell'8 aprile 1988

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Bolzano:

grandinate del 3 e 31 maggio 1987 nel territorio del comune di Marlengo;
grandinata del 15 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Bolzano, Caldaro, Gargazzone, Naz Sciaves, Ora, Vadena e Varna;
grandinata del 20 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Montagna e Salorno;
grandinata del 24 giugno 1987 nel territorio del comune di Appiano;
grandinata del 1° luglio 1987 nel territorio del comune di Bressanone;
grandinata del 2 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Cermes e Marlengo;
grandinata del 25 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Bressanone, Nalles e Velturno;
grandinata del 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Bronzolo, Caldaro, Cortaccia, Cortina all'Adige, Laives, Magrè all'Adige, Montagna, Naz Sciaves, Ora, Salorno, Termeno e Vadena.

Decreto ministeriale n. 323-F dell'8 aprile 1988

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali)

Pordenone:

esondazione dell'11 e 14 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e Zoppola;
esondazione dell'11 e 23 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Chions e Pravisdomini;
tromba d'aria del 24 novembre 1987 nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, S. Martino al Tagliamento e S. Vito al Tagliamento;
nubifragio e tromba d'aria del 24 novembre 1987 nel territorio dei comuni di Claut, San Giorgio della Richinvelda e Sequals.

Decreto ministeriale n. 324-F dell'8 aprile 1988

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Frosinone: grandinata del 4 settembre 1987 nel territorio del comune di Roccasecca.

Roma: grandinata del 4 settembre 1987 nel territorio del comune di Frascati.

Decreto ministeriale n. 325-F dell'8 aprile 1988

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

L'Aquila: grandinata del 1° luglio 1987 nel territorio dei comuni di Capitignano e Montereale.

Pescara: nubifragio con grandine del 27 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Catignano, Civitaquana, Farindola e Penne.

Le regioni e province autonome: Piemonte, Lombardia, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Abruzzo ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A1676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari) zona Simbirizzi, Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 22 maggio 1987 al 20 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata dall'11 giugno 1987 al 10 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 17 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. Carmen, con sede in Napoli, è prolungata fino al 23 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta A.S.O. di Ospitaletto (Brescia), è prolungata fino al 7 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Genwire di Torino, è prolungata fino al 4 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano), è prolungata dal 28 novembre 1986 al 26 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano), è prolungata dal 27 maggio 1987 al 22 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. Alaia di Arzano (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. Alaia di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 1° aprile 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta C.M.S.I., con sede in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta C.M.S.I., con sede in Napoli, è prolungata fino al 2 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tirme di Sgurgola (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 18 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tirme di Sgurgola (Frosinone), è prolungata fino al 17 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 24 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 22 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere di Borgaro, con sede legale in Torino e stabilimenti in Borgaro Torinese (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 3 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere di Borgaro, con sede legale in Torino e stabilimenti in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata fino al 1° gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 13 ottobre 1987 al 10 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 agosto 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone è prolungata dal 26 giugno 1986 al 22 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 agosto 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti in provincia di Frosinone è prolungata dal 23 dicembre 1986 al 20 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 gennaio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ceramica Sanivitrex, con sede e stabilimento in Civita Castellana (Viterbo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 2 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 gennaio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ceramica Sanivitrex, con sede e stabilimento in Civita Castellana (Viterbo), è prolungata fino al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata dal 28 dicembre 1986 al 24 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 16 luglio 1987 all'11 gennaio 1988;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 23 maggio 1984:
periodo: dal 13 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione S.B. Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 12 dicembre 1985;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione S.B. Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 13 dicembre 1985 al 12 marzo 1986;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione S.B. Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 13 marzo 1986 all'8 settembre 1986;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione S.B. Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 9 settembre 1986 al 7 marzo 1987;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione S.B. Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dall'8 marzo 1987 al 5 giugno 1987;
CIPI 12 febbraio 1987 con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:
periodo: dal 19 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:
periodo: dal 18 agosto 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Teleprint sud*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 14 giugno 1985:
periodo: dal 13 dicembre 1987 al 9 giugno 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 16 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tipografica Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 7 giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:
periodo: dal 13 novembre 1987 al 10 maggio 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 1° aprile 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Center Craft*, con sede in Roma-Fiumicino e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 10 luglio 1985:
periodo: dal 13 gennaio 1987 all'11 luglio 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 3 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Center Craft*, con sede in Roma-Fiumicino e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 10 luglio 1985:
periodo: dal 12 luglio 1987 al 7 gennaio 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 3 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:
periodo: dal 13 novembre 1987 al 10 maggio 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contiiner*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 6 novembre 1985:
periodo: dall'8 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 6 settembre 1985:
periodo: dall'8 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:
periodo: dal 25 luglio 1987 al 20 gennaio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Giovanni Serio*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), a decorrere dall'8 novembre 1985:
periodo: dall'11 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
CIPI 5 dicembre 1978: dal 9 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 29 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Astra Centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 30 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Stil 2000*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 22 ottobre 1987 al 18 aprile 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 6 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cer.It. - Ceramiche italiane*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 settembre 1985:
periodo: dal 22 settembre 1987 al 19 marzo 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 31 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in comune di Civitavecchia (Roma), a decorrere dal 24 novembre 1984:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 maggio 1987;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in comune di Civitavecchia (Roma), a decorrere dal 24 novembre 1984:
periodo: dal 23 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:
periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 novembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 marzo 1986:
periodo: dal 16 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:
periodo: dal 4 aprile 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'11 maggio 1986:
periodo: dal 14 novembre 1987 all'11 maggio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ala* ex *Fortuna sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:
periodo: dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 27 marzo 1986:
periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sp.An.*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), a decorrere dal 15 giugno 1986:
periodo: dall'8 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 4 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Ind. metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), a decorrere dal 3 luglio 1986:
periodo: dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laverda Trento*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e stabilimento di Gardolo di Trento (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1986:
periodo: dal 15 agosto 1987 al 10 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 28 marzo 1986:
periodo: dal 29 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Alexandra*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona), a decorrere dal 7 novembre 1980:
periodo: dal 1° aprile 1984 al 29 giungo 1984;
CIPI 29 gennaio 1979: dal 17 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Alexandra*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona), a decorrere dal 7 novembre 1980:
periodo: dal 30 giugno 1984 al 27 settembre 1984;
CIPI 29 gennaio 1979: dal 17 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 12 maggio 1986:
periodo: dal 13 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

40) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Cornate d'Adda (Milano), a decorrere dal 5 aprile 1986:
periodo: dal 10 aprile 1987 al 6 ottobre 1987;
CIPI 4 novembre 1987 con effetto dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 16 gennaio 1987:
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 15 luglio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 29 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino) e stabilimento di Montanaro (Torino), a decorrere dal 24 agosto 1986:
periodo: dal 29 agosto 1987 al 24 febbraio 1988;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Industria laterizi Pastore*, con sede in Pizzale (Pavia) e stabilimento di Pizzale (Pavia), a decorrere dal 23 marzo 1986:
periodo: dal 28 dicembre 1986 al 25 giugno 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 25 dicembre 1986:
periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 17 marzo 1987:
periodo: dal 18 settembre 1987 al 21 dicembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 17 marzo 1987:
periodo: dal 22 dicembre 1987 al 20 marzo 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) e stabilimento di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), a decorrere dal 24 febbraio 1987:
periodo: dal 21 agosto 1987 al 23 novembre 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) e stabilimento di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), a decorrere dal 24 febbraio 1987:
periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 febbraio 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli e stabilimento di Casalnuovo di Napoli, a decorrere dal 19 gennaio 1981:
periodo: dal 15 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimenti di Broccostella e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 24 luglio 1979: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 settembre 1981.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:
periodo: dal 7 gennaio 1988 al 4 luglio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1981:
periodo: dal 3 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
CIPI 29 settembre 1978: dal 12 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 4 dicembre 1987 al 31 maggio 1988;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale di Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982:
periodo: dal 22 dicembre 1987 al 18 giugno 1988;
CIPI 4 febbraio 1983 con effetto dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 16 marzo 1986 all'11 settembre 1986;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:
periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 maggio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pantalonificio fiorentino*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 luglio 1982:
periodo: dall'11 giugno 1987 al 7 dicembre 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cavi elettrici, operanti in comune di Frosinone, a decorrere dal 13 settembre 1982:
periodo: dal 27 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° settembre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ispa tubi acciaio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 29 gennaio 1983:
periodo: dal 20 aprile 1986 al 18 luglio 1986;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ispa tubi acciaio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 29 gennaio 1983:
periodo: dal 19 luglio 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Lanuvio (Roma), a decorrere dal 21 ottobre 1985:
periodo: dal 12 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 23 ottobre 1987 al 19 aprile 1988;
CIPI 1° agosto 1985 con effetto dal 15 marzo 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1985.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editrice «Il Rinnovamento»* ora *Impredit*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1983:
periodo: dal 15 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 31 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 21 agosto 1983:
periodo: dal 4 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e ufficio amministrativo di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 18 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), a decorrere dal 30 ottobre 1983:
periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 11 luglio 1979: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1984:
periodo: dal 10 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dall'8 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 25 dicembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 settembre 1984:
periodo: dal 6 dicembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fonderie Sorgato*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dal 4 ottobre 1984:
periodo: dal 3 ottobre 1986 al 31 marzo 1987;
CIPI 27 gennaio 1981: dal 13 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1985.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:
periodo: dal 26 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:
periodo: dal 12 novembre 1987 al 9 maggio 1988;
CIPI 11 agosto 1980: dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 3 novembre 1984:
periodo: dal 29 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

88A1611

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1988, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1988:

1) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.202 titoli di L. 50.000
» 4.929 titoli di » 100.000
» 1.498 titoli di » 250.000
» 3.993 titoli di » 500.000
» 14.082 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 17.056.000.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 87 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 100.000
» 56 titoli di » 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 93.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 55 titoli di » 500.000
» 41 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 71.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 26.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 78 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 85.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 19 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 68.200.000.

3) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2 - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.011.700.000;

Emissione 2 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.400.000;

Emissione 2 - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.035.300.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 26 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 302 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 302.100.000.

Totale generale L. 45.796.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A1572

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto *Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10*;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — *Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880930) L. 800